



We prepare for

Cambridge

English Qualifications™

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMELIA

Sede: Via I Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR)

TRIS00600N - Tel. 0744/978509

email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6

Amelia, 16/12/2021

CIRC. DOCENTI N° 156

CIRC. ATA N° 102

Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE

Si rende noto che, nel rispetto dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - **a decorrere dal 15 dicembre 2021, è introdotto l'obbligo vaccinale per il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"**.

L'adempimento dell'**obbligo vaccinale** previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il **ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo**. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 94 , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate "al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo" e a quelle conseguenti alla "avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo", ne riduce la **durata** da dodici a **nove mesi**.

Pertanto, dal prossimo 15 dicembre, la **vaccinazione** costituisce **requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati.

L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato; pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la **vaccinazione** può essere **omessa o differita** *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori, il **personale** docente ed ATA, ove lo ritenesse opportuno, **potrà richiedere una visita al medico competente** al fine di verificare l'eventuale necessità di DPI integrativi o la possibilità, da parte del dirigente scolastico, come previsto dall'art.4, comma 7 del decreto-legge n.44/2021, di essere adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare la diffusione del contagio.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Si rimanda ad ogni buon fine alla lettura integrale dei provvedimenti citati in oggetto e si allega nota MIUR del 7/12/2021 nr. 1889. Si rinvia altresì alle ulteriori integrazioni e pubblicazioni da parte degli organi competenti, del Ministero dell'Istruzione per quanto di competenza nell'emanazione delle misure esplicative ivi contenute.

**Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*